

Numero della proposta

22

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Romano Giuseppe*

nella tornata del 11. *Giugno 1867.*

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

1. 4. 7.

Uffizi che non l'ammettono

2. 3. 5.

Data della lettura alla Camera 15. *Giugno 1867.*

" della sviluppo

" della presa in considerazione

Progetto di Legge

del

Deputato G. Romano



Considerando che una delle principali cagioni del nostro disavanzo finanziario si è l'abuso di non discutere i bilanci dello Stato, e trascinare l'amministrazione da esercizio provvisorio ad esercizio provvisorio.

Considerando che le istituzioni costituzionali perdono tutti i vantaggi, e tutto il prestigio loro, quando il Parlamento non discute sempre e colla massima serietà i bilanci ed i conti dello Stato.

Considerando che le discussioni sugli esercizi provvisori

riscono quasi sempre poco
secondo di utili effetti,
e dove fan perdere mol-
to tempo, che certo potreb-
be meglio usarsi a discen-
dere i bilanci.

Considerando che il concedere
l'esercizio provvisorio del
bilancio, senza diventarlo,
sospende la più im-
portante funzione dell'or-
dinamento costituzionale,
pregiudica i più vitali
interessi della nazione,
e può esporre a gravi
pericoli le sue libertà.

Considerando che il miglior modo
da prevenire cotesti mali
si è quello di assicurare la
discussione dei bilanci, per

modo che questa grande quaresima
teggia dello Stato non fosse
più lettera morta.

Considerando che trovandosi già
prescritto dall'art. 6 della
legge sulla contabilità ge-
nerale, doversi presentare
il progetto dei bilanci, de-
ci mesi prima che cominci
l'esercizio al quale i proposti
bilanci si riferiscono, riesce
facile il discuterli in tempo
opportuno quando il Ministero
ed il Parlamento non man-
chino a questo loro precipuo
dovere.

Considerando che tale adempimen-
to rimane assicurato sol che
si veghi al ministero facol-
tà di chiedere, ed alla Camera
di concedere l'esercizio proviso-
rio, se il primo non abbia pre-
sentato i bilanci nel tempo
prescritto dalla legge, e dalla
seconda non siasi fatto tutto
ciò che poteasi per compiere

in tempo utile la discussione.

Al quale proposito gioverà raccomandare altresì al Ministero di voler convocare il Parlamento per la 1^a settimana di gennaio di ciascun anno, imperocché il convocarla nel Novembre, e poi interromperne i lavori nelle feste di Natale, riesce di grave pregiudizio ai lavori medesimi, e di grave incomodo ai rappresentanti della nazione.

Considerando che la facoltà dello esercizio provvisorio è di tanta importanza che non può concedersi senza avere una piena fiducia in coloro cui si concede, e senza rendere maggiore la loro responsabilità.

Considerando che la presente legge per le condizioni in cui entrano i lavori della Camera, non potrebbe avere effetto

prima del venturo anno

1868.

art. 1°

La Camera dovrà cominciare la discussione dei bilanci il 15 marzo di ciascun anno, e proseguirla fino al compimento, senza alcuna interruzione.

art. 2°

Le leggi urgenti dovranno discutersi, o prima, o dopo il periodo destinato alla discussione dei bilanci.

Se durante tale periodo occorre discutere qualche altra legge urgente, dovrà farsi in una seconda tornata straordinaria, senza mai interrompersi la discussione dei bilanci nella tornata ordinaria, la quale dovrà sempre per intero impiegarsi nella discussione medesima.

art. 3°

Se malgrado l'esatto adempimento del prescritto negli art. precedenti, non si giungesse a compiere la discus-

ne dei bilanci fino al 31
Ottobre, il Ministero po-
trà chiedere alla Camera,
non più tardi del 1° Novem-
bre l'esercizio provvisorio del
bilancio, e la Camera potrà
non più tardi del 10 del
mese stesso concederlo, o re-
garlo con un voto espresso
di fiducia o di sfiducia al
Gabinetto -

Art. 4°

La responsabilità dei mini-
stri sarà sempre più gra-
ve per gli atti loro, duran-
te il periodo dell'esercizio pro-
visorio -

Art. 5°

Alle sopraddette prescrizio-
ni si potrà fare eccezione
nel solo caso che una guer-
ra guerreggiata ne abbia
impedito lo adempimento.

Art. 6°

La presente legge andrà in vigo-
re dal 1° gennaio 1868 in poi -

Firenze 5 Giugno 1867 Il deputato
G. Romano

N° 22.

Progetto di legge per
sentate dall' on. G.

Romano -

in forma di legge per gli uffici

Presentato alla Camera degli
uffici 1° 4° 7°

è respinto dagli uffici 2° 3° 5°